

d) *I clericali.*

DOCUMENTO N. 7<sup>(1)</sup>

Onorevolissimi signori! Il progetto di legge presentato al parlamento il 28 p.p. novembre gettò i vescovi sottoscritti nella piú grande costernazione, pei diritti piú sacri che calpesta, e per le funestissime conseguenze di cui lo ravvisano fecondò a danno della Chiesa e dello Stato. In adempimento perciò di quei gravi doveri che li stringono coll'una e coll'altro, hanno determinato d'indirizzare i loro giusti richiami alle S.V. onorevolissime, colla ferma fiducia che saranno presi nella dovuta considerazione. A tale effetto, punto non si peritano nell'asserire che il progetto viene da loro ravvisato ingiusto, illegale, anticattolico e antisociale.

*Ingiusto.* La giustizia esige che si dia a ciascuno ciò che è suo, non si atenti all'altrui proprietà, e se ne rispettino tutti i diritti. Ora, a tenore del

---

(<sup>1</sup>) Indirizzo di tutti gli arcivescovi, vescovi e vicari capitolari dello Stato al Senato del regno ed alla Camera dei deputati contro il progetto di legge per la soppressione di comunità religiose e di stabilimenti ecclesiastici, («L'Armonia», 5 gennaio 1855, n. 4, supplemento).

progetto di legge, il potere civile, colla soppressione di corporazioni religiose, collegiate e benefici, coll'annullamento d'innumerevoli testamentarie disposizioni e fondazioni ecclesiastiche, si usurpa un diritto che non gli spetta, invade proprietà che non sono di sua pertinenza, e commette quindi la più manifesta ingiustizia. Invano si invocherebbe a giustificare il progetto l'esempio di altre nazioni, e l'alto dominio sovrano, imperocché un'usurpazione non potrà mai giustificare un'altra, e la Francia stessa, che nel bollire della rivoluzione erasi impadronita dei beni ecclesiastici, rivenne sul suo operato, invocandone opportune sanatorie dalla S. Sede. Quanto all'alto dominio che può competere allo Stato sui beni dei sudditi, non deve esercitarsi a carico di essi, se non quando lo esiga la pubblica necessità, cui non si abbia modo di altrimenti provvedere. Ma in tal caso il peso vuol essere regolato dalla giustizia distributiva, nè a danno di una sola classe di cittadini, ed importa l'obbligo della totale compensazione.

Riguardo alle persone religiose, avendo esse abbracciato uno stato approvato dalla Chiesa, stipularono, sotto la protezione del governo, un vero contratto, in forza del quale acquistarono un reale diritto di vivere e di morire nell'istituto medesimo. Ora il potere laicale, a termini del codice civile, ha bensì il potere di proteggere i religiosi istituti, affinché un tale contratto mantenere si possa inviolabile da ambe le parti, ma l'impedirne l'osservanza coll'appropriarsi delle loro sostanze, ed anzi coll'estinguerne l'esistenza, è un'aperta infrazione dei diritti altrui, è un far prevalere il sistema dell'interesse ai dettati, non mai impunemente violati, della giustizia.

Per la parte poi che guarda i vescovadi, i seminari, i benefici parrocchiali, non che le altre ecclesiastiche istituzioni che si vorrebbero gravare di nuove ed enormi imposizioni, i sottoscritti osservano doversi applicare in massima le stesse ragioni, giacchè non dal governo dipendono, ma bensì dalla Chiesa, dalla quale solamente riconoscono la loro esistenza.

E se la S. Sede accordò al governo, per ispeciale indulto, che i beni già immuni della Chiesa possano essere gravati dalle tasse comuni in tutto il rimanente, finché essa non abbia altrimenti disposto, deggiono le suddette istituzioni continuare a godere della esenzione, di cui, in forza di più rispettabili diritti, sono *ab immemorabili* in possesso anche in questi Stati.

Né potrà, quanto ai vescovadi, suffragare il governo l'indulto invocato nei motivi del progetto, imperocché siffatto indulto, che è di Benedetto XIII. consente bensì che sulle mense vescovili si possano imporre pensioni non eccedenti il terzo del reddito, ma dichiara ad un tempo esser la Chiesa stessa che, dietro domanda del sovrano, accorda tali pensioni, e queste, siccome si è praticato finora, non s'impongono mai se non a sede vacante, e col consenso del vescovo nominato. Siccome poi l'indulto fu consentito in un Concordato, s'intende sempre doversi quello solamente mantenere, quando sia questo in ogni sua parte dal governo osservato.

Infine a togliere il carattere di ingiusto al progetto non vale l'osservare che i beni ecclesiastici, di cui è caso, non si distragono a favore dello Stato,

ma si impiegano a pro della Chiesa; imperciocché, quand'anche ciò si effettuasse, quand'anche il progetto non fosse lesivo della proprietà e del diritto di amministrazione che compete alla Chiesa, vuolsi notare che verrebbero sempre a sottrarsi all'asse ecclesiastico novecento e piú mila franchi, essendo propria della Chiesa, e non dello Stato, l'egual somma che si eroga da esso in supplemento di congrua ai parrochi piú bisognosi, e che ora si vorrebbe far scomparire dal bilancio, sostituendovi i fondi che si cerca d'incassare.

Illegale. L'art. 1° dello Statuto proclama la *religione cattolica la sola religione dello Stato*, e quindi riconosce e protegge le proprietà e le istituzioni di essa; il progetto di legge tende a violare le une e le altre.

L'art. 26 garantisce la *libertà individuale*; ed in conseguenza la libertà di potersi appigliare a quell'onesto genere di vita, che ad ognuno maggiormente talenta, epperò anche allo stato religioso; e il progetto ne limita d'assai e ne contraria l'esercizio.

L'art. 29 dichiara *tutte le proprietà senza veruna eccezione inviolabili*; ed il progetto di legge violerebbe manifestamente le proprietà delle ecclesiastiche istituzioni, riconosciute e garantite eziandio dallo stesso codice civile.

L'art. 24 dichiara *tutti i regnicoli eguali dinanzi alla legge*; il progetto stabilisce aperte eccezioni ed esclusioni contro di tale disposto.

L'art. 25 vuole che *tutti i cittadini indistintamente, nella proporzione dei loro averi, contribuiscano ai carichi dello Stato*; il progetto imporrebbe a taluni fra i cittadini ecclesiastici il peso di pagare il doppio ed il triplo sopra gli altri.

L'art. 32 accorda a *tutti i cittadini il diritto di adunarsi liberamente*; il progetto di legge non solo proibirebbe di goderne per l'avvenire, ma ne toglierebbe il possesso legittimo, in cui sono presentemente le corporazioni dell'uno e dell'altro clero.

Anticattolico. Gesù Cristo, nel fondare la sua Chiesa, non ha già stabilito una unione di puri spiriti, che non abbisognino di beni temporali per vivere, ma un'unione di persone che costituiscono una vera società, cui sono indispensabili mezzi materiali di sussistenza, per conseguire il fine sublime al quale è indirizzata.

Di qui è che i trattatisti di diritto naturale e divino riconoscono nella Chiesa la facoltà di possedere beni temporali indipendentemente dal potere civile, e di amministrarli secondo le norme da essa prescritte. Di qui è che la Chiesa stessa nel concilio di Costanza ha fulminato col piú tremendo anatema le asserzioni di Wicleffo, il quale sosteneva *essere contrario alle scritture che la Chiesa possa aver possessioni e fondi per la sua sussistenza, ed essere in arbitrio delle potestà secolari di spogiarla ed appropriarsene i beni*. Ed il concilio Lateranense V nella nona sessione definisce che « la disposizione ed amministrazione dei beni delle chiese cattedrali e dei monasteri appartiene al solo papa *pro tempore*, ed a quelli che ottennero canonicamente i benefizi ed ammessi furono nei monasteri: e che i principi secolari non debbono ingerirsi in verun modo, essendo ciò vietato dal *gius* divino ».

Queste condanne e definizioni vennero dalla Chiesa molte volte rinnovate.

Il concilio di Trento in ispecie, il quale forma fra noi legge di Stato, nella sessione XXII, cap. XI, *De reformatione*, pronuncia l'anatema contro gli usurpatori dei beni ecclesiastici, fossero anche d'autorità imperiale o reale rivestiti.

Ciò premesso, ove non si voglia asserire che la Chiesa abbia errato nell'emanare le enunciate definizioni e condanne, il che sarebbe decisa ed aperta empietà, uopo sarà conchiudere che abbiano invece errato gli eretici nell'insegnare, ed errino quanti con essi concorrono a sostenere, che la Chiesa non sia capace di dominio, o che la podestà secolare possa disporre delle sue temporali proprietà, od usurparne l'amministrazione.

Infatti il Sommo pontefice Pio VI, scrivendo all'imperatore Giuseppe II, che aveva steso la mano sui beni dei conventi e dei monasteri, col pretesto di formare una cassa a parte a vantaggio della Chiesa stessa, sí e come si propone dal progetto in discorso, gli diceva, che ei mostrava con ciò di professare l'errore di piú eretici condannati dai concili, che cioè possano i principi a loro arbitrio disporre dei beni ecclesiastici, e soggiungeva che chiunque col braccio secolare si toglie i beni della Chiesa, è da rifiutarsi come usurpatore dei diritti di Dio stesso, a cui quei beni sono consecrati.

Non vi è dubbio adunque, che, professando il progetto la dottrina medesima, non sia sacrilego ed anticattolico, e non si meriti l'applicazione di quanto venne dal prefato pontefice contro quel regnante pronunciato.

Antisociale. Basi della società sono la proprietà, la giustizia, la religione. Ora la legge proposta attaccandole tutte violentemente, non potrebbe essere piú nefasta alla società medesima. Ed invero, « assalito una volta un genere di proprietà, disse un profondo filosofo dei nostri tempi, non è piú possibile difendere le altre. L'applicazione è ovvia, le conseguenze rigorose, ed essendo così saporiti alla cupidigia ed alla immoralità i risultamenti di cotale dottrina, sarà difficile che, presentandosi l'opportunità, non se ne approfittino le passioni politiche, soprattutto se giungano ad essere sancite con un atto solenne, autorizzate con tale esempio »<sup>(1)</sup>. Basta dare un'occhiata alla storia, ed in particolare a quanto successe in Francia, ed ultimamente nella Spagna, per andare pienamente convinti di queste lagrimevoli verità.

È pure antisociale il progetto, in quanto che tende a diminuire i redditi delle istituzioni e dei benefizi ecclesiastici. Infatti ella è verità universale e conosciuta, che le fondazioni di spedali e di altri stabilimenti di pubblica beneficenza si deggiano per la massima parte alle persone ecclesiastiche, e principalmente ai vescovi ed altri beneficiati, i quali ben sapendo che quanto sopravanza all'onesto loro sostentamento, è patrimonio dei poveri e della Chiesa, li fecero sorgere od arricchirono a comune vantaggio sociale; per conseguenza la progettata diminuzione di redditi non solamente toglierebbe loro, a danno della società, i mezzi di fondare o promuovere per l'avvenire consimili opere,

(1) V. PALMES, *Osservazioni sui beni del clero*, p. 94 [Nota degli Autori dell'*Indirizzo*].

ma verrebbe anche a privare tante famiglie bisognose a tanti poveri dei larghi soccorsi che ne ricevono di presente.

I proventi dei seminari che non sono al certo eccedenti i bisogni delle rispettive diocesi, venendo ancora assottigliati, non potranno più sopperire alla penuria di mezzi in cui sono non pochi giovani, i quali, forniti d'ingegno e di pietà, aspirano allo stato ecclesiastico, a cui sentonsi chiamati. Così resterà chiusa una via ai figli del popolo, ed al popolo stesso deriverà altro danno per lo scarso numero di sacerdoti che lo moralizzano, istruiscano e confortino col l'evangelico ministero.

Aboliti poi i canonicati delle collegiate ed altri benefici, ecco mancare i mezzi onde premiare quei membri del clero che si distinguono pel loro zelo, ecco mancare uno stimolo a ben meritare della società medesima, ed uno stabile aiuto all'impotente vecchiaia di chi si logorò nel servizio della Chiesa ed a vantaggio del prossimo.

Quanto alle religiose corporazioni, non è intendimento dei sottoscritti di enumerare gli immensi vantaggi che apportarono, ed apportano tuttavia alla società colla cultura delle scienze e delle arti, e col promuovere in ogni maniera il maggior bene della medesima, vantaggi conosciuti ed attestati da persone per nulla sospette di parzialità verso la Chiesa. Ed a smentire quei testimoni non varrà certamente l'asserto, che le religiose corporazioni non più si confanno colle opinioni del tempo e colle esigenze della società. Se difatti s'interrogassero ad una ad una le famiglie dello Stato, si vedrebbe quale sia la vera opinione del paese, e si conoscerebbe che dei frati se ne lodano i vescovi, che li hanno in aiuto dei parrochi a predicatori e confessori, e non di rado al governo stesso delle parrocchie; se ne lodano i popoli per la molteplicità delle messe e dei confessori che possono avere a loro maggior comodo e con minor disturbo delle loro occupazioni e domestiche faccende; se ne lodano i poveri, che alle loro porte trovano sempre di che sfamarsi e coprire la loro nudità; se ne lodano gli artisti, a cui somministrano lavoro, e lodar se ne dovrebbe il governo per avere in essi professori ed istitutori distinti, non che parecchi apostoli, che, recandosi in remote regioni a portare col Vangelo l'incivilimento, formano la gloria della nazione.

Chi potrà poi dire inutili alla società quelle corporazioni, specialmente di sacre vergini, che attendono unicamente alla vita contemplativa? Insegnando la Chiesa col Vangelo alla mano essere di assoluta necessità l'orazione agli individui non meno che a tutto il corpo dei fedeli, esse colle loro preghiere e mortificazioni placano la divina giustizia concitata dai travimenti dei popoli, e mentre fanno corteggio al re del cielo che si degna, anzi si delizia di abitare cogli uomini nell'augustissimo sacramento dell'altare, implorano sopra le città e le nazioni le più elette benedizioni.

Non è pure men vero che siffatte istituzioni giovino eziandio nel temporale alla società, mentre, lasciando anche a parte gli immensi soccorsi che prestano ai poveri ed alle opere di pubblica beneficenza, ricoverandosi in esse tante figlie di cospicue famiglie, lasciano alle proprie case le pingui loro doti,

e mercè di queste meglio si sostengono le famiglie nell'interesse e decoro della società. E quanto a quella porzione di religiosi che non attendono alla vita attiva, per ciò stesso hanno maggior campo di applicarsi allo studio e a far fiorire le scienze, dalle quali ritrae pure la società tanto vantaggio e splendore. I servizi poi che i regolari tutti prestarono ultimamente in un col benemerito clero secolare nell'invasione del *cholera-morbus*, dovrebbero bastare a smentire le calunniose imputazioni de' tristi e di una stampa quanto dir si possa sfrenata e licenziosa, non che a mostrare che opera antisociale sarebbe l'abolirne e menomarne gli istituti.

Dal fin qui detto si scorgerà di leggieri che il progetto di legge non solo è ingiusto, illegale, anticattolico e antisociale, ma pecca inoltre di *sconoscenza*, in quanto che, sopprimendo in generale le corporazioni religiose ed altre ecclesiastiche istituzioni, non riconoscerebbe gli immensi benefizi che le medesime apportarono, e, come si è accennato, apportano tuttora alla civile società; che è *irrisorio*, perché mentre fa mostra di rispettare i vincoli e i pesi religiosi, toglie i mezzi per poterli mantenere e soddisfare, ed inceppa la giurisdizione inabdicabile che la Chiesa sopra di essi; è *violento*, perché eliminando ed anche solo limitando i religiosi istituti, limita la libertà della scelta dello stato di vita, che è la più preziosa, la più sacra, la più importante libertà che possa avere l'uomo sulla terra; è *immorale*, perché professando dottrine lesive della proprietà, mena al socialismo ed al comunismo, intacca il principio dell'autorità e conduce all'insubordinazione; *ingiurioso* alla Santa Sede, perché suppone che non sia essa disposta a venire al soccorso dello Stato, ed a secondare tutte quelle giuste domande che le si fossero per fare, come praticò sempre per il passato; *ingiurioso* a tutta l'augusta casa di Savoia, la quale si è mai sempre adoperata a tutto potere per proteggere e favorire la religione e le sue istituzioni, e per mantenere o ristabilire colla Santa Sede quell'accordo da cui derivarono sempre allo Stato molti vantaggi e grande lustro in faccia alle altre nazioni; *ingiurioso* finalmente alla nazione, la quale essendo, la Dio mercè, nell'immensa sua maggioranza eminentemente cattolica, aborrisce da siffatte sacrileghe esorbitanze, ed ammaestrata dal celebre suo campione sant'Anselmo, che non soffre Iddio di veder fatta ancella la sposa sua, alto richiama che, mentre sotto l'ombra dello Statuto sono protetti gli ebrei, i protestanti e le società anche pericolose, debba la Chiesa godere quelle libertà che le si deve per ogni diritto, della quale non ha nulla di più prezioso appo il suo divin fondatore.

Non potrebbe adunque questo progetto di legge essere più fecondo di fatali conseguenze e danno della Chiesa e dello Stato, mentre, se venisse approvato, metterebbe in aperta rivolta lo Stato contro la Chiesa, e getterebbe il pomo della discordia nel paese. Le corporazioni religiose e i canonici delle collegiate sarebbero tenuti a non muoversi dal loro posto se non cacciati dalla forza. I vescovi dovrebbero dichiarare non potersi percepire dai membri del clero, sia secolare che regolare, alcun che di ciò che sarebbe tolto ad altrui;

non potere i patroni dei benefizi accettare la porzione di beni che loro verrebbe offerta, né acquistarsi da chicchessia le proprietà ecclesiastiche, né cooperarsi in verun modo alla alienazione di esse, senza incorrere nelle censure dalla Chiesa inflitte. Il clero e le popolazioni sarebbero grandemente accorate, insomma il paese verrebbe messo sossopra nei presenti momenti supremi, nei quali abbisognano di concordia e di pace per sopportare con rassegnazione le straordinarie gravezze a cui va soggetto.

Epperò i vescovi ed ordinari esponenti, memori degli obblighi gravissimi che loro impone il sacro loro ministero, memori sempre doversi dare a Cesare ciò che è di Cesare e a Dio ciò che è di Dio, usando del diritto accordato dallo Statuto, si sono creduti in dovere di fare alle S.V. onorevolissime questi rispettosì richiami, cui va unito un esemplare della rappresentanza già sporta dai poteri dello Stato nell'occasione che si vociferava dell'incameramento dei beni ecclesiastici, e per le ragioni addotte in entrambi chiedono instantemente che venga respinto il progetto di cui si tratta.

---

(<sup>1</sup>) Discorso dell'11 gennaio 1855, in A.P. SUB., CAMERA, *Discussioni*, leg. V, sessione 1853-'54.